

AL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE STIPULATO IL 31/08/2016, Rep. n 55 DEL 31/08/2016

PREMESSO:

- Che tra l'ARSARP ed il Dott. RICCIARDO LAMONICA Carlo in data 31/08/2016, è stato sottoscritto il contratto di collaborazione il cui articolato si intende qui integralmente richiamato e riportato;

CONSIDERATO:

- Che il Decreto Commissariale n.55 del 31/8/2016 dava corso all'attivazione del Servizio di Assistenza Tecnica per il Molise 2014-2020 mediante la contrattualizzazione delle professionalità richieste secondo i fabbisogni così come ridefiniti con la nota n.73511 del 27/6/2016, acquisita al protocollo dell'Agenzia al n.3923 del 29/6/2016 dell'Autorità di Gestione del PSR, utilizzando le graduatorie per Aree e Profili di cui ai Decreti Commissariali dal n.41 al n.46 in data 30/6/2016 e n.49 del 14/7/2016;
- Che il predetto Decreto stabiliva la durata dei contratti di anni uno rinnovabili previo parere di riconferma da parte dell'ADG con decorrenza dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti;
- Che con nota n. 97368 del 30/8/2017, acquisita in pari data al protocollo dell'Agenzia, al n. 3832, l'Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2020, sulla base dei contributi raccolti dai Servizi regionali interessati al Programma di Sviluppo Rurale, ha invitato l'ARSARP ad attivarsi ai sensi dell'art.2 del contratto sottoscritto, per la proroga di tutti i contratti in essere dei collaboratori contrattualizzati nel corso del primo anno di attività non essendo pervenuta specifica segnalazione di dissenso o inadeguatezza e di procedere alla contrattualizzazione di ulteriori figure come da prospetto allegato alla nota stessa in relazione a quanto richiesto dai servizi interessati, prevedendo un limite massimo di tre anni di proroga coincidente con la richiesta di assistenza legata all'esecuzione del programma, periodo 2014-2020;

VISTO il Decreto Commissariale n. 68 del 30/8/2017 con il quale, in esecuzione della richiamata nota dell'Autorità di Gestione, si stabiliva di prorogare per un periodo di anni tre con scadenza al 30 Agosto 2020 i contratti di collaborazione in corso relativi all'attività di Assistenza Tecnica al PSR 2014-2020;

RILEVATO:

- che permangono tuttora le esigenze che hanno determinato l'affidamento degli incarichi per l'attività di Assistenza Tecnica al PSR 2014-2020 e che, pertanto, la proroga del contratto è finalizzata a dare continuità all'attività stessa ed ad assicurare una maggiore efficienza complessiva dell'azione amministrativa ed a risolvere specifiche esigenze funzionali, senza le quali le Amministrazioni non sarebbero in grado di raggiungere gli obiettivi di risultato che si prefiggono, che impongono, tra l'altro, il rispetto di cronoprogrammi vincolanti, la cui mancata osservanza determina la riduzione dei finanziamenti assentiti e, in determinati casi, la comminazione di sanzioni;
- altresì, che il supporto previsto dalle azioni di assistenza tecnica risulta quindi, imprescindibile, così come necessaria è la continuità che va assicurata a tale servizio rispetto alle molteplici e differenti esigenze dell'Amministrazione, che si riferiscono ai numerosi ambiti di attività previsti (programmazione, monitoraggio, controllo, valutazione, comunicazione, ecc)



e che richiedono anche conoscenze e professionalità specifiche e la necessità di mantenere un gruppo di lavoro formato e competente per tutta la durata del programma;

CONSIDERATO che la necessità della proroga non è dovuta, pertanto, a ritardi e/o mancanza da parte del collaboratore, bensì dall'esigenza effettiva di dare continuità al supporto necessario all'attuazione delle Misure del PSR Regione Molise 2014-2020 e che, allo stato, nulla osta alla proroga del contratto anche nella considerazione che la possibilità della proroga era già prevista nel contratto originario e che il Regolamento prevede espressamente una Misura dedicata all'attività di Assistenza Tecnica, appositamente finanziata;

VISTO l'art.22, comma 8, del D.Lgs. 25/5/2017, n.75;

RILEVATO quindi, che, allo stato, nulla osta alla proroga dei contratti di collaborazione anche nella considerazione che la proroga era già prevista nel contratto originario e che il Regolamento UE N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 prevede espressamente una specifica misura dedicata all'attività di Assistenza Tecnica, appositamente finanziata;

RITENUTO, pertanto, che per quanto rappresentato, si rende necessario continuare ad avvalersi della collaborazione del Dott. RICCIARDO LAMONICA Carlo al fine di dare continuità alle attività tuttora in corso di definizione e completamento;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

Art.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.


Art.2

Il contratto stipulato tra l'ARSARP e il Dott. RICCIARDO LAMONICA Carlo in data 31/08/2016, in scadenza al 30/8/2017, è prorogato al 30/08/2020

Campobasso, 30/08/2017

LE PARTI

ARSARP
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Gabriella SANTORO



IL COLLABORATORE

Dott. RICCIARDO LAMONICA Carlo

